



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA NUMERO 237 DEL 04/06/2024

OGGETTO:

SALA POLIVALENTE "PALA TERME" DI LURISIA TERME. PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENTI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO. DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ALESSANDRO MARCHESE

CIG B1F7587CC6

Il sottoscritto **DANILO COCCALOTTO**, Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- Il certificato di prevenzione incendi (CPI), documento che certifica la conformità del fabbricato alle norme antincendio, viene rilasciato dai Vigili del Fuoco ed è obbligatorio per quelli indicati all'allegato 1 del D.P.R. n°151 del 01.08.2011;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno 21.02.2017 è stata aggiornata la normativa antincendio ed ha esteso l'obbligo ad alcuni edifici che fino allo scorso anno non dovevano richiedere il CPI, fra questi anche alcuni condomini;
- Il certificato di prevenzione incendi ha una validità di 5 anni ed entro la sua naturale scadenza va rinnovato;
- È prossimo alla scadenza il certificato di prevenzione incendi della sala polivalente "Pala terme" in via Barisone in Frazione Lurisia Terme che era stato rinnovato precedentemente in data 04.06.2019;

Dato atto che l'articolo 18 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) stabilisce, tra l'altro, che per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Visto l'articolo 50, commi 1, lettera b), del Codice, per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MePA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Visti gli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato) del Codice.

Dato atto che l'individuazione dell'operatore economico è stata effettuata, in osservanza dell'articolo 50, comma 1, lettera b) senza consultazione di più operatori economici, assicurando, comunque, la scelta di un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato che è opportuno rivolgersi a un libero professionista esterno all'Ente abilitato per procedere con il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ed è stata richiesta la disponibilità per vie breve a svolgere tale servizio tecnico all'Arch. Alessandro Marchese, avente studio in Frabosa Sottana, via Unie 9;

Dato atto che il tecnico interpellato si è reso disponibile allo svolgimento del servizio richiesto facendo pervenire la propria offerta economica offrendo l'importo di € 300,00 oltre a Contributi Integrativi 4% esenti Iva per complessivi € 312,00;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con l'esecuzione del contratto si intende espletare il servizio tecnico per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della Sala Polivalente "Pala Terme" in Frazione Lurisia Terme
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio tecnico in parola e sarà perfezionato mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- c) la scelta del contraente è avvenuta secondo quanto disposto all'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto di poter procedere ad affidare all'Arch. Alessandro Marchese, avente studio in Frabosa Sottana, via Unie 9 il servizio tecnico per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della Sala Polivalente "Pala Terme" in Frazione Lurisia Terme per l'importo offerto di € 300,00 oltre a Contributi integrativi 4% esenti Iva;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione di ammissibilità e di non esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

Richiamati l'art. 9 del D.L. 78/2009 e l'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base ai quali il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato atto che detto accertamento è stato effettuato con esito positivo;

Evidenziato che a norma dell'Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'Art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;

- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che:

- ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il servizio tecnico di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi statali;
- che la spesa complessiva di € 312,00 trova copertura alla Voce 580 Capitolo 330 Articolo 99 del Bilancio di previsione 2024/2026;

Dato atto che:

- il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **B1F7587CC6**;
- in seguito all'affidamento, il professionista incaricato assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
- ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì;

Richiamato altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 27.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 27.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 27.10.2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa);

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti)
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Obblighi di pubblicazione);

D E T E R M I N A

- 1. Di approvare**, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.

2. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 312,00 alla Voce 580 Capitolo 330 Articolo 99 del Bilancio di previsione 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità.
3. **Di affidare**, così come indicato nelle premesse all'Arch. Alessandro Marchese, avente studio in Frabosa Sottana, via Unie 9 il servizio tecnico per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della Sala Polivalente "Pala Terme" in Frazione Lurisia Terme per l'importo offerto di € 300,00 oltre a Contributi integrativi 4% esenti Iva.
4. **Di dare atto** che:
 - il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **B1F7587CC6**;
 - a pena di nullità assoluta del contratto, con l'affidamento la ditta assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e gli obblighi di cui al D.P.R. 62 del 16/04/2013;
 - con la conclusione del contratto gli affidatari assumeranno, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
 - in relazione alla conclusione del contratto il RUP dichiara che non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2014, ed ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 41 della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 6-bis della Legge 06/08/1990, n. 241;
 - il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
 - ai sensi dell'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì.
5. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di spesa relativamente al capitolo sopra indicato è l'Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell'Area tecnica.
6. **Di disporre** la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo